

Prot. 162

Roma, 10 febbraio 2011

Egr.dr. Luciano Chiappetta
Direttore generale
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA

Egr.dr. Massimo Pianese
Direttore generale INPDAP
Via Ballarin, 42 - 00142 ROMA

Egr.dr. Roberto Fiorino
Dirigente generale
Direzione Centrale Previdenza INPDAP
Via Ballarin, 42 - 00142 ROMA

Oggetto: cessazioni dal servizio personale dirigente scolastico

Pervengono a questa Segreteria Nazionale alcune segnalazioni di quella che può a buon diritto considerarsi una errata interpretazione, delle disposizioni contenute nella circolare n. 100/2010 in merito alle modalità di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, interpretazione che rischia di creare un forte disagio per gli interessati ed un contenzioso che non dovrebbe avere ragion d'essere.

La citata circolare, al punto B, dopo avere precisato che la cessazione ordinaria dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. del 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, ha ulteriormente precisato che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di utilizzazione dell'istituto del recesso, fa sì che non sia più applicabile l'art. 59 comma 9 della legge 449/1997, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

Si evidenzia, in sostanza, l'esistenza di un duplice regime di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici: da un lato quello "*normale*", direttamente riferito dal CCNL all'intendimento di conseguire la pensione di anzianità, in base al quale, presentando l'apposita istanza entro il 28 febbraio, la cessazione avviene irrevocabilmente alla data del 1° settembre successivo; dall'altro quello derivante dall'esercizio del diritto di recesso che, essendo collegato ai termini di preavviso prescritti dal CCNL dell'Area V, comporta - per scelta del dirigente interessato - una data di cessazione dal servizio che non deve necessariamente coincidere con il 1° settembre. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, si giustifica la disapplicazione le norme contenute nel citato articolo 59, e il riferimento, per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'attribuzione del trattamento di quiescenza, all'anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, non essendo finalizzato il recesso al conseguimento del trattamento pensionistico.

Dalle segnalazioni pervenute a questa Segreteria Nazionale risulta invece che taluni Uffici territoriali, collegando erroneamente gli effetti della cessazione per recesso con preavviso alla ordinaria procedura di dimissioni dal servizio – in ciò forse tratti in inganno da quanto indicati dal punto 4.2 della nota operativa della Direzione Centrale Previdenza dell'INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010 – comunicano ai dirigenti interessati che, pur presentando la domanda entro il prescritto termine del 28 febbraio, devono aver maturato, ai fini dell'erogazione del previsto trattamento di quiescenza il requisito pensionistico richiesto entro il 31 agosto anziché entro il 31 dicembre, facendo quindi presente che – ad esempio – non considererebbero, ai fini della cessazione per raggiunto limite massimo di anzianità contributiva, i 40 anni di contribuzione maturati successivamente al prosimo 31 agosto.

E' di tutta evidenza che anche la richiamata nota operativa emanata dall'INPDAP fa esplicito riferimento al solo caso di esercizio da parte del dirigenti scolastici del diritto di recesso, che implica una scelta del momento della cessazione dal servizio e rispetto al quale, quindi, come detto, appare ovvio che non debba trovare applicazione la normativa derogatoria contenuta nel comma 9 dell'articolo 59 della legge 449/1997. Nessun riferimento è rinvenibile, invece, in detta disposizione rispetto alla diversa, e diversamente regolamentata, fattispecie della cessazione dovuta all'esplicita intenzione di conseguire il trattamento pensionistico di anzianità. Ne deriva l'evidente erroneità della richiamata convinzione, espressa dagli Uffici competenti a recepire le istanze di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici.

Si chiede, quindi, di dettare urgentemente – stante l'imminente scadenza del termine del 28 febbraio – chiarimenti sulla questione esposta, precisando le diverse conseguenze che derivano sotto il profilo pensionistico dall'applicazione delle diverse ipotesi regolamentate dall'articolo 12 del CCNL dell'Area V della dirigenza scolastica.

Si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro in merito.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Francesco Scrima)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Scrima', is written over a faint, stylized graphic element.